

Codice A1509A

D.D. 4 novembre 2016, n. 771

L. n. 383/2000 e L.R. n. 7/2006 e s.m.i. Rigetto di iscrizione alla Sezione provinciale di Novara del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale dell'associazione "Il tempo magico" - C.F. 94075320039.

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della L.R. n. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla L.R. n. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R del 12 giugno 2006;

- la L.R. 29.10.2015 n. 23, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che con D.D. n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con D.D. n. 204 dell'11.4.2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Associazioni di promozione sociale;

Vista l'istanza d'iscrizione alla Sezione provinciale di Novara del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'associazione "Il tempo magico" - C. F. 94075320039, con sede legale in via Gaggiolo, 122 - Oleggio (NO) pervenuta a questa Amministrazione in data 18/05/2016 ns. prot. n. 16562/A1509A;

Considerato che:

- in data 31/05/2016, ns. prot. n. 20133/A1509A, è stata inviata lettera di avvio di procedimento;

- in data 27/06/2016, ns. prot. n. 22866/A1509A, è stata inviata la comunicazione di sospensione dei termini per la durata di 30 giorni, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., in quanto dalla documentazione presentata in sede dell'istanza emergevano alcuni punti problematici e incongruenze, e precisamente:

1) dall'esame dello Statuto, nella composizione degli Organi dell'Associazione, è prevista la partecipazione non solo di persone fisiche, ma anche di "Enti", a cui, tra l'altro, viene riconosciuto il diritto di voto in Assemblea.

2) alcuni articoli dello Statuto sono in contrasto tra loro o lacunosi; non risulta, infatti, esplicitata, nell'elenco delle competenze dell'Assemblea, quella di approvare il rendiconto economico e finanziario.

3) al Titolo III, il terzo capoverso dell'art. 19, laddove tratta di patrimonio sociale, appare in contrasto con quanto statuito al precedente articolo 10.

4) per quanto concerne il verbale dell'Assemblea allegato all'istanza, si rileva che i soci partecipanti all'Assemblea ordinaria corrispondono ai componenti del Consiglio Direttivo, causando un'inevitabile commistione di competenze e prerogative tra i due organi.

Considerato che all'Associazione erano stati concessi trenta giorni per le integrazioni e modifiche del caso, e che, nonostante sia trascorso un lasso di tempo maggiore, creandosi quindi una situazione di miglior favore per l'utente, non è pervenuta alcuna integrazione;

Ritenuto, pertanto, per tutte le motivazioni sopra esposte, di rigettare l'istanza dell'associazione in oggetto;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete all'Amministrazione regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Coesione Sociale" la Struttura competente in materia di "associazionismo di promozione sociale";

Dato atto, che nelle more della definizione di una più precisa modalità di trasferimento delle informazioni tra le sedi periferiche e centrale del Settore scrivente, non è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-

amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 “Indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 “Attribuzioni dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Vista la D.D. n. 12 dell’11.1.2016 e la successiva D.D. n. 204 dell’ 11.4.2016., con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

DETERMINA

- di rigettare l’istanza di iscrizione alla Sezione provinciale di Novara del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della seguente Associazione:

<i>Denominazione</i>	Sede legale (indicare il Comune) e codice fiscale
IL TEMPO MAGICO	Comune : OLEGGIO Codice fiscale: 94075320039

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Sarà cura dell’Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica del rigetto dell’stanza di iscrizione, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente responsabile
dell’Istruttoria
Dott. Mario Frignone

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO